



TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice designato, dott. Cristiana Bottazzi,

letta la proposta di concordato minore presentata da Leonello Vesentini in data 10.7.2023, come modificata e integrata (quanto all'estensione della garanzia fideiussoria) in data 26.2.2024;

letta la relazione particolareggiata del Gestore della Crisi, Dott.ssa Stefania Perna, in data 10.7.23, e la successiva integrazione in data 23.2.2024;

ritenuta la competenza dell'adito Tribunale *ex art. 27 co. 2 CCII*, atteso che il ricorrente è residente in Legnago (VR), Via Rodigina Sud n. 11, sicché il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Verona;

considerato che:

- la proposta di concordato minore è stata presentata da soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (può invero escludersi in capo al Vesentini la qualità di consumatore, in quanto egli lavora come libero professionista nel settore della consulenza aziendale e la gran parte dell'indebitamento è relativo a debiti erariali e previdenziali maturati in relazione a tale attività professionale), sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c. 1 e 74 CCII lo stesso è astrattamente legittimato a proporre il concordato minore. Peraltro, poiché è previsto un consistente apporto di vera e propria finanza esterna senza diritto a restituzione da parte di Valeria Vesentini (sorella del ricorrente), che comporterà un aumento in misura senz'altro apprezzabile della soddisfazione dei creditori rispetto a quella che potrebbe essere ottenuta tramite le risorse messe a disposizione dal solo ricorrente), la proposta concordataria deve ritenersi anche concretamente ammissibile ai sensi dell'art. 74 co. 2 CCII;
- ricorre lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett c) CCII, atteso che il ricorrente è gravato da debiti per complessivi € 458.763,75 verso Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, professionisti ed istituti di credito, a fronte di un patrimonio

costituito dalla proprietà della casa di abitazione in Legnago (del valore stimato di € 90.000-95.000, gravata da ipoteca) e dal proprio reddito da lavoro autonomo pari mediante ad € 70.000 annui, al lordo di imposte, contributi e costi professionali, che almeno in parte deve destinare al mantenimento proprio e della figlia (di cui ha l'affido condiviso), e che potrebbe verisimilmente destinare ai creditori in un'alternativa procedura di liquidazione controllata limitatamente all'importo annuale di € 2.270,00. È perciò evidente che il ricorrente non dispone di entrate correnti e di beni liquidabili tali da consentirle di far fronte con regolarità ai propri debiti e versi, quindi, in condizione di sovraindebitamento;

rilevato che:

- il ricorrente ha depositato tutta la documentazione richiesta dall'art. 75 co. 1 CCII;
- la relazione del gestore della crisi contiene tutte le verifiche, valutazioni ed indicazioni previste dall'art. 76 co. 2 CCII;
- il gestore ha attestato, ai fini dell'art. 75 co. 2 CCII, che la proposta di soddisfacimento parziale formulata ai creditori privilegiati non è deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione controllata, poiché in tale ambito i suddetti creditori non troverebbero alcun soddisfacimento (si è evidenziato, in particolare, che il ricavato attendibile dalla vendita coattiva dell'immobile sarebbe verosimilmente inferiore al valore residuo del mutuo per il quale è stata iscritta ipoteca sull'immobile medesimo);
- la proposta del ricorrente di escludere dal piano di concordato l'immobile di abitazione – proseguendo i pagamenti delle rate a scadere del mutuo ipotecario secondo l'originario piano di ammortamento – appare legittima nella misura in cui è stato ottenuto il consenso espresso del creditore ipotecario;
- altrettanto legittima è la previsione di proseguire i pagamenti delle rate del contratto di leasing dell'autovettura secondo le scadenze negoziali, trattandosi di contratto funzionale all'esercizio dell'attività professionale del ricorrente ed applicandosi pertanto la disciplina dei contratti pendenti di cui all'art. 97 CCII, richiamata per effetto del rinvio generale alla disciplina del concordato preventivo disposto dall'art. 74 co. 4 CCII;
- il ricorrente non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e - allo stato - non risulta aver commesso atti in frode ai creditori;

ritenuto, quindi, che non sussista alcuno dei profili di inammissibilità previsti dall'art. 77 CCII, sicché la procedura può essere dichiarata aperta;

ritenuto che nella fattispecie non sia necessaria la nomina del Commissario ai sensi dell'art. 78 co. 2bis, lett. b) CCII (tale nomina non è stata chiesta dal ricorrente; non sussiste suddivisione dei creditori in classi; non appare sussistere pregiudizio per i creditori tale da richiedere la nomina del Commissario);

visto l'art. 78 CCII,

DICHIARA

aperta la procedura di concordato minore di **Leonello Vesentini**;

DISPONE

la comunicazione **della proposta di concordato minore e relativi allegati (unitamente alla nota del 23.2.2023) nonché del presente decreto** a tutti i creditori a cura del gestore della crisi Dott.ssa Stefania Perna **entro il 22.3.2024**. Il gestore della crisi indicherà nella comunicazione i propri recapiti, ivi compreso il proprio indirizzo PEC o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;

ASSEGNA

ai creditori **il termine di giorni trenta** – decorrente dalla comunicazione di cui al punto precedente - per fare pervenire al gestore della crisi, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni. **Il tutto con avvertimento che, in mancanza di invio della comunicazione entro il termine di cui sopra, si riterrà ex lege che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata.** Con la medesima dichiarazione i creditori dovranno indicare anche un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Il tutto con avvertimento che, in mancanza, i provvedimenti assunti saranno comunicati mediante deposito in cancelleria;

DISPONE

che, scaduto il termine per il voto di cui al punto precedente, il gestore della crisi trasmetta immediatamente al Giudice una relazione sull'esito del voto, unitamente a tutte le dichiarazioni di voto pervenute e alle eventuali contestazioni, rispetto alle quali prenderà argomentata posizione;

DISPONE

che a cura del gestore della crisi il presente decreto sia pubblicato sul sito web del Tribunale di Verona.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e per la comunicazione alla ricorrente, al gestore della crisi Dott.ssa Stefania Perna e all'OCC.

Verona, 7.3.2024

Il Giudice

Cristiana Bottazzi